

## CORTE DI CASSAZIONE

Cassazione civile – Sesta sezione – 12 agosto 2011, n. 17274

*La peculiarità del procedimento d'appello in materia elettorale prevede la possibilità di impugnazione anche da parte di cittadini elettori che non sono stati parte nel giudizio di primo grado. Ciascuna delle parti appellanti ha l'onere di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero. Tale onere non può ricadere solo sulla parte più diligente. Sono dichiarate inammissibili le sole impugnazioni delle parti che non hanno assolto l'onere di notificazione.*

*Omissis*

Il Sig. X, con ricorso ha impugnato per cassazione, deducendo nove motivi di censura, la sentenza della Corte d'appello

*Omissis*

(...) la Corte d'Appello di ..., con su richiamata la sentenza n. ... del ..., ha dichiarato l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 307 cod. proc. civ., osservando che: a) «la peculiarità del procedimento in appello in materia elettorale, che prevede la possibilità (diversa dall'intervento ex art. 344 c.p.c.) di impugnazione da parte di chi non è stato parte del giudizio di primo grado, comporta l'inscindibilità dei procedimenti da parte di tutti gli impugnanti nei confronti del Pubblico Ministero presso il Tribunale che ha emesso la sentenza appellata. Vigge infatti il principio di fungibilità dell'azione popolare e di quello dell'unitarietà del gravame processuale, preordinato ad impedire la contraddittorietà dei giudicati» (viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 6920 del 1997); b) «Per tale motivo (...) questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, nei confronti del Pubblico ministero del Tribunale di ..., mediante notifica di tutti i ricorsi in appello, che poteva ben essere effettuata da una sola delle parti. (la parte più diligente che ne avesse interesse)»; c) «Non essendosi provveduto all'incombente viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 15675 del 2005, consegua, à sensi dell'art. 307 III° comma c.p.c., l'estinzione del processo»;

(...) nell'odierna adunanza in camera di consiglio il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Considerato, in via preliminare, che palesemente inammissibile, per carenza di interesse a proporla, deve ritenersi la eccezione pregiudiziale - sollevata dal controricorrente Y - di nullità della notificazione del ricorso per cassazione agli intimati ..., in quanto eseguita presso la cancelleria della Corte d'Appello di ..., anziché presso la residenza dagli stessi dichiarata nei ricorsi in appello, al riguardo osservandosi che l'omessa impugnazione per cassazione della sentenza di estinzione del processo da parte dei medesimi ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei loro confronti;

*Omissis*

(...), nell'ipotesi - quale quella di specie - in cui la sentenza di primo grado, pronunciata in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza degli amministratori e dei consiglieri degli enti locali, sia stata appellata con distinti atti di impugnazione sia dalla parte soccombente sia da altri cittadini elettori rimasti estranei al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 82/2, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 570 del 1960, e il giudice d'appello, riunite le impugnazioni, abbia ordinato, ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice a quo, al fine di consentirgli l'eventuale proposizione di appello incidentale contro la stessa sentenza, ciascuna delle parti appellanti -in forza dei principi di autonomia delle singole impugnazioni e del connesso interesse ad impugnare sottostante a ciascuna di esse - è soggetta all'onere di provvedere a detta integrazione mediante la notificazione del proprio atto di impugnazione entro il termine stabilito, con la conseguenza che, ove a tale integrazione abbiano ritualmente e tempestivamente provveduto non tutti gli appellanti ma soltanto alcuni di essi, occorre distinguere tra quelli che hanno assolto detto onere, rispetto ai quali l'impugnazione dagli stessi proposta è ammissibile, e quelli che per contro non l'hanno assolto, rispetto ai quali l'impugnazione dagli stessi proposta è inammissibile ai sensi dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ.;

(...), in violazione di tali principi, i Giudici a quibus hanno nella specie erroneamente ritenuto, in primo luogo, che l'onere di provvedere alla ordinata integrazione del contraddittorio grava soltanto sulla "parte più diligente" e deve essere da questa assolto mediante la notificazione di "tutti" i ricorsi in appello - anziché su ciascuno degli appellanti mediante la notificazione del proprio ricorso in appello - e, in secondo luogo, che, in difetto, si determina l'estinzione dell'intero processo - anziché l'inammissibilità delle sole impugnazioni i proponenti delle quali non abbiano assolto detto onere;

(...), la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alle censure accolte, con le ulteriori conseguenze che gli altri profili di censura di cui ai cinque motivi in esame ed i motivi (di merito) del ricorso dal sesto al nono devono ritenersi assorbiti;

(...) il Giudice del rinvio - individuato nella stessa Corte d'Appello di ..., in diversa composizione - si uniformerà al principio di diritto dianzi enunciato e provvederà sia a decidere il merito dell'appello proposto da *omissis*, sia a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

*Omissis*